

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

Prot.n. 22569-----

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE  
ALL'AVV. DUILIO MANELLA PER PROMOZIONE DI UN'AZIONE DINANZI  
AL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DI INTESA SANPAOLO S.P.A.  
VOLTA AD OTTENERE L'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELLA IN-  
TERCORSA OPERATIVITÀ IN CONTRATTI SWAP.-----

-----TRA-----

- La Dott.ssa Alessandra Capaccioli, in qualità di Segretario del Comune di Moglia-  
no Veneto, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune  
stesso (c.f. 00565860269) che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata per brevità

"Comune": -----

-----E-----

- l'Avv. Duilio Manella, del Foro di Pescara, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (c.f.:

\_\_\_\_\_ e P.Iva: \_\_\_\_\_, con studio in Pescara Via Venezia

n. 4, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamato per brevità "professionista". -----

- PREMESSO CHE in data 28.12.2006 il Comune di Mogliano Veneto e Ban-  
ca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. hanno sottoscritto il contratto rep.n.  
3989 a rogito del Vice Segretario dott. Roberto Comis, integrativo e modifi-  
cativo del contratto di mutuo rep.n. 3848 del 07.10.2005 e il contratto quadro  
di interest swap, opzione cap, opzione floor, opzione collar, swap optino,  
forward rate agreement per enti territoriali operatori ordinari;-----

IL SEGRETARIO GENERALE  
Capaccioli/Ant.ssa Alessandria



- il prodotto derivato acquisito dal Comune di Mogliano Veneto con il contratto denominato "zero cost collar" era stato rappresentato come compreso nell'elenco di strumenti finanziari derivati che la Legge e il Regolamento di attuazione (D.M. 01.12.2003 n. 389) consentivano agli Enti Locali di acquisire;-----

- Dato atto che Brady Italia Finance, a seguito di incarico del Comune, ha rilevato che il derivato presentava alla data della stipula un market to market negativo per l'Ente pari a Euro 586.412,85, valore a suo tempo non comunicato, e quindi omesso da Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. e, come illustrato da Brady Italia Finance, rappresentativo di c.d. costi impliciti ignorati dall'Ente;-----

- Considerato che la Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. si è estinta per effetto di scissione a far data dal 01.12.2012 e che ad essa è subentrata Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 a Torino;-----

- RICHIAMATE la D.G.C. n. 180 del 23.07.2013 e la determinazione del Dirigente Settore Staff del Segretario Generale n. 501 del giorno 30.07.2013 di approvazione del presente atto. -----


Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE-----

Art. 1 – OGGETTO -----

Il Comune di Mogliano Veneto, come sopra rappresentato, affida all'avv. Duilio Manella l'incarico di assistenza legale per la promozione di un'azione dinanzi al Giudice ordinario nei confronti di Intesa Sanpalo S.p.A. (ex Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A) volta ad ottenere l'invalidazione e/o inefficacia della inter-

IL SEGRETARIO GENERALE  
Capaccio di #.ssa Alessandra



corsa operatività in contratti swap , e/o il risarcimento dei danni ravvisati e riferibili ad inadempienze e violazioni normative e contrattuali imputabili alla Banca; se del caso previa proposizione di un formale reclamo nei confronti della Banca. Oggetto dell'incarico è anche l'eventuale espletamento del preventivo tentativo di conciliazione ove nelle more dovesse essere reintrodotta dal legislatore a pena di improcedibilità dell'azione giudiziale, così come gli eventuali ricorsi e/o reclami che dovesse essere proposti nell'ambito del giudizio di 1° grado (sempre previa informativa e autorizzazione specifica del Comune di Mogliano Veneto) -----

Art. 2 – DURATA -----

L'incarico è conferito fino alla definizione dell'attività in sede pregiudiziale e in caso conciliativa e nell'ipotesi in cui la contestazione stragiudiziale non dovesse avere alcun esito, fino alla definizione in sede giudiziale di solo primo grado dinanzi al Tribunale Civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 6 del presente atto -----

Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA -----

1. Il professionista si obbliga a: -----

a) prestare assistenza giuridica in ordine alla questione dedotta in giudizio, producendo al Comune che ne faccia richiesta delucidazioni scritte, pareri legali sull'opportunità di instaurare e/o proseguire la lite, di concludere transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti, comportamenti e provvedimenti che, in conseguenza del giudizio, il Comune dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti, compresa la redazione di atti di transazione; -----

b) informare per iscritto (anche via e-mail) il Servizio Legale dell'Ente su tutte le iniziative ed attività intraprese inerenti e conseguenti il presente incarico, aggiornar-

IL SEGRETARIO GENERALE  
Capaccioli dott.ssa Alessandria



lo sul calendario ed esito di ciascuna udienza e, periodicamente, sullo stato del procedimento, comunicando altresì il numero d'iscrizione a ruolo della causa o altri diversi estremi che ne consentano, ove previsto, la consultazione diretta sul sito web dell'autorità giudiziaria competente; -----

c) trasmettere al Servizio Legale copia di tutti gli atti (citazione, ricorso, memorie, comparse ecc.) redatti nell'interesse del Comune e di tutti quelli di controparte; -----

d) trasmettere tempestivamente al Servizio Legale il provvedimento giurisdizionale che conclude il giudizio; -----


e) prospettare la miglior soluzione tecnica da adottarsi in conseguenza dell'esito del giudizio. -----

2. Il professionista s'impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo, nel pieno rispetto della legge, del codice deontologico, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili e della fiducia accordata. Egli non può delegare terzi all'espletamento del mandato senza il previo consenso scritto del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. -----

3. A garanzia del corretto adempimento del mandato il professionista comunica la propria polizza assicurativa professionale n. BLUE050009 stipulata con la Compagnia Assicurazioni AIG Europe Limited tramite il Broker Assicurativo ASSITA spa di Milano con decorrenza dal 29.12.2012 al 29.12.2013 di cui produce copia al Comune. -----

4. Il professionista dichiara di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. A tal fine comunica che la propria posi-

IL SEGRETARIO GENERALE  
Capaccioli sstf. ssa Alessandra



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

zione previdenziale presso la Cassa Nazionale Forense è identificata con il N. 54858045. Dichiara allo stato di non avere lavoratori subordinati alle proprie dipendenze Nel caso il professionista dovesse assumere alle dipendenze lavoratori subordinati si impegna a comunicare il numero matricola delle singole posizioni accese presso gli Istituti Previdenziali al fine dell'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (cd. DURC). -----

5. Il professionista s'impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mogliano Veneto per tutta la durata del presente mandato. -----

6. Il professionista non deve avere alcun interesse, rapporto d'affari o di incarico fiduciario, né di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte. Egli non deve, altresì, trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla legge e dall'ordinamento professionale, pena la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare. -----


Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE -----

1. Il Comune deve provvedere al pagamento della parcella del professionista entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo generale della relativa fattura, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva di cui al precedente art. 3, comma 4 del presente disciplinare o della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 comma 1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000,. -----

2. Il Comune deve collaborare con il professionista al fine della miglior difesa dell'Ente per il tramite del Servizio Legale, referente principale. -----

Art. 5 – SPESE LEGALI -----

IL SEGRETARIO GENERALE  
Capacioni dott.ssa Alessandria



A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

1. In deroga all'art. 2234 del Codice Civile, il Comune non anticipa al professionista alcun fondo spesa o acconto, bensì potrà erogare compensi frazionati a fronte di attività effettivamente svolte e previa fattura. -----


2. Il corrispettivo complessivo per la prestazione di cui al presente contratto ammonta a Euro 25.000,00, oltre cassa previdenza ed Iva. Tale somma verrà corrisposta al professionista in caso di esito totalmente negativo dell'attività professionale relativa alla contestazione stragiudiziale e successivamente, se necessaria, dell'azione giudiziale di primo grado. La somma di euro 25.000,00 non comprende i costi della domiciliazione, se necessaria, e tutte le spese vive documentabili (per contributo unificato, notifiche, spese di trasferta, ecc.). Il corrispettivo riconosciuto al professionista per domiciliazione compreso oneri fiscali e previdenziali e spese vive documentabili (contributo unificato, notifiche, spese di trasferta, ecc) è contenuto in Euro 1.000,00 oltre iva e cassa previdenza avvocati per la domiciliazione e in Euro 2.286,00 per le altre spese documentate. In nessun caso potrà essere pretesa una somma maggiore di quelle previste ai precedenti commi, salvo tutto quanto segue.---

Restano tuttavia esclusi dal presente accordo, in quanto allo stato del tutto eventuali e pertanto ove dovute saranno corrisposte a parte le sole spese vive, con esclusione di ulteriori compensi, per:-----

- l'Organismo di conciliazione (nella misura prevista per legge) per il tentativo di conciliazione (la cui reintroduzione è all'esame del Parlamento nell'ambito della conversione del c.d. D.L. Fare);-----

- il contributo unificato e notifica per eventuali procedimenti in corso di causa (ricorsi ex art 700 cpc. reclami ecc.), l'eventuale compenso ad CTU , le spese di regi-

IL SEGRETARIO GENERALE  
Capaccioli Dotti ssp Alessandra



A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary General mentioned in the stamp.

strazione di provvedimenti giudiziari e/o accordi fra le parti -----

In caso di esito anche solo parzialmente positivo per l'Ente (intese per utilità sia il rimborso di costi e/o flussi corrisposti, sia eventuali rimodulazioni con riduzioni del mtm) e alla condizione che le utilità complessivamente conseguite dall'Ente siano quantificabili in non meno di Euro 250.000,00, verrà corrisposto al professionista un compenso di Euro 60.000,00, oltre cassa previdenza ed Iva. -----

3. In unica soluzione al termine del giudizio oppure a conclusione di una determinata fase del processo, il professionista verrà liquidato, previa presentazione di fattura che il professionista emetterà con differimento dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto ex art. 6, quinto comma del D.P.R. 633/1972. -----

4. Il professionista si impegna a consegnare al giudice il contratto sottoscritto con il Comune per l'assistenza legale da prestare per la causa di cui trattasi al fine della liquidazione delle spese giudiziali, a condizione che ciò sia coerente con la legislazione vigente al momento della liquidazione di tali spese.-----

#### Art. 6 - REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO -----

1. Il Comune può revocare il mandato alle liti, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente art. 3, commi 5 e 6, nei seguenti casi: -----

- manifesta negligenza, errori e ritardi ingiustificati; -----
- comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare, della legge, del codice deontologico, dell'ordinamento professionale e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; -----
- venir meno del rapporto fiduciario sotteso al presente incarico. -----

2. La revoca è disposta dal Dirigente che si occupa degli affidamenti degli incarichi

IL SEGRETARIO GENERALE  
Capaccioli dott.ssa Alessandria



A handwritten signature in blue ink, appearing to be the signature of the General Secretary.

di assistenza legale agli avvocati e viene comunicata al professionista con raccomandata a.r.. Il Comune deve rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate e i diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. ---

3. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza pregiudicare la difesa dell'Ente e con l'obbligo di svolgere con diligenza il mandato processuale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore, pena il risarcimento dei danni. In caso di legittima rinuncia, il professionista ha diritto al rimborso delle spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate, ai diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. -----

Art. 7 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE -----

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'espletamento del presente mandato saranno deferite in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Treviso, previa eventuale segnalazione al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista. -

Art. 8– SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE -----

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico del professionista. -----

2. La registrazione del presente atto verrà effettuata soltanto in caso d'uso. -----

Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY -----

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, le parti si informano reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine esclusivo dell'adempimento del presente contratto. -----

IL SEGRETARIO GENERALE  
Capaccioli Daniela Alessandra






2. Con il presente atto, l'avv. Duilio Manella viene nominato "incaricato" del trattamento dei dati personali. -----

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI -----

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni speciali in materia. -----

PERFEZIONATO IN DATA 30.07.2013-----

PER IL COMUNE – Dott.ssa Alessandra Capaccioli



L'Avv. Duilio Manella

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., il professionista dichiara espressamente di aver letto e di accettare specificatamente le clausole di cui all'art. 3 (obblighi del professionista), 5 (spese legali), 6 (revoca e rinuncia al mandato)-----

L'Avv. Duilio Manella

